



COMUNE DI OSIMO

(PROVINCIA DI ANCONA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A
MERCATI**

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – articolo 1, commi 837-845)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del/2022

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Disposizioni generali	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Presupposto del canone e soggetto passivo	4
Art. 5 - Commercio su aree pubbliche	4
Art. 6 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Art. 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Art. 8 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere	5
Art. 9 - Determinazione del canone	6
Art. 10 - Riduzioni ed esenzioni.....	6
Art. 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Art. 12 - Rimborsi.....	8
Art. 13 - Accertamenti. Recupero canone.....	8
Art. 14 - Occupazioni abusive. Sanzioni e indennità.....	9
Art. 15 - Autotutela.....	9
Art. 16 - Contenzioso	10
Art. 17 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 18 - Norme transitorie.....	10
Art. 19 - Disposizioni finali	10
ALLEGATO A) Suddivisione territorio in zone	10
ALLEGATO B) Coefficienti e Tariffe per la determinazione del canone mercatale	10
ALLEGATO C) Modulistica	10

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Osimo, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 837 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone di concessione dei mercati si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni giornaliere, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
2. È vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico per l'esercizio dell'attività mercatale senza preventiva concessione/autorizzazione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre disposizioni vigenti.
3. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del canone cui sono conferiti tutte le funzioni e i poteri connessi alla riscossione, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.
5. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione sono individuati sulla base del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione,

aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge nel periodo natalizio, pasquale o estivo o in collegamento a particolari eventi;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 4 - Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, ed è consentita la sosta sullo stesso luogo per il tempo necessario per servire il consumatore e per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal dirigente/responsabile dell'ufficio competente con validità di 12 anni, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida previste con DM 25/11/2020 e recepite con D.G.R. Marche n. 1560/2020. Sono rinnovate d'ufficio, fino al 31 dicembre 2032, le concessioni di posteggio aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, alle condizioni previste dalle richiamate Linee Guida.
3. Al rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si applica la disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, secondo il quadro normativo vigente in materia.
4. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dalle specifiche normative regionali in materia e dal vigente Regolamento comunale sul commercio.

5. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alla specifica normativa regionale e al vigente Regolamento comunale sul commercio.

Art. 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" al presente Regolamento.
- 3. È rimessa alla competenza della Giunta l'eventuale revisione periodica della classificazione delle strade ai fini tariffari, da effettuarsi contestualmente all'approvazione annuale delle tariffe.**

Art. 8 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliera

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 (art. 1) della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente ed è pari ad euro 50,00 al mq.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 (art. 1) della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente ed è pari ad euro 1,20 al mq.
3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 843 (art. 1) della Legge n. 160/2019, la tariffa standard giornaliera può essere aumentata dalla Giunta entro la misura massima del 25% della tariffa.
4. La tariffa è graduata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed in funzione dei criteri indicati all'articolo 6 del presente Regolamento, attraverso l'applicazione di coefficienti predeterminati di maggiorazione o di riduzione.
5. La Giunta delibera annualmente i coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
6. Per l'anno 2021, in sede di prima applicazione del canone, i coefficienti e le tariffe sono quelle indicate nell'allegato "B" al presente regolamento.
- 7. Per gli anni successivi al 2021, le tariffe ed i coefficienti deliberati dalla Giunta**

sostituiscono l'allegato "B" al presente Regolamento.

Art. 9 - Determinazione del canone

1. Ai fini della determinazione del canone, tutte le occupazioni di mercato che avvengono sul territorio comunale si considerano occupazioni di mercato giornaliero. Il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata dell'occupazione.
2. La durata dell'occupazione è espressa in giorni e la tariffa giornaliera è frazionata in relazione alle ore di effettiva occupazione, fino ad un massimo di 8 ore; qualora l'orario effettivo sia superiore a 8 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
3. Il canone per l'occupazione di mercato giornaliero è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore o inferiore a seconda che superino o meno il mezzo metro quadrato.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Quando la sporgenza delle tende poste sopra i banchi di vendita non supera i limiti esterni dei banchi stessi di un metro nella parte anteriore e posteriore e di mezzo metro nelle parti laterali, nessun supplemento di canone è dovuto.

Art. 10 - Riduzioni ed esenzioni

1. Si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) per i titolari di concessione di posteggio e per i produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
 - b) per le occupazioni di mercato effettuate nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 14:00 si applica la tariffa corrispondente al 70% di quella giornaliera;
 - c) per le occupazioni di mercato effettuate nella fascia oraria dalle ore 14:01 alle ore 22:00 si applica la tariffa corrispondente al 70% di quella giornaliera.
2. Per le occupazioni del mercato ordinario effettuate dai titolari di posto fisso, sul canone complessivamente determinato si applica una riduzione in una misura stabilita dalla Giunta, comunque compresa tra il 30% ed il 40%, ai sensi di quanto previsto dal comma 843 (art. 1) della Legge n. 160/2019.
3. Per le occupazioni dei mercati straordinari, si applica a tutti gli operatori la medesima tariffa giornaliera, indipendentemente dall'orario effettivo di occupazione.
4. Per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio nonché per specifiche motivazioni di pubblico interesse, la Giunta comunale può stabilire riduzioni tariffarie fino all'importo minimo di cui al successivo comma, previa copertura finanziaria della minore entrata.
5. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad Euro 0,1291 al metro quadrato per giorno.

6. Per le occupazioni di mercato giornaliera di cui ai precedenti commi non si applicano le riduzioni previste dall'art. 25 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
7. Le convenzioni per il pagamento del canone di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono stipulate con gli operatori ambulanti concessionari di posteggio sulla base del modello allegato al presente regolamento, *sub* "C". La predetta convenzione ha validità annuale e deve essere rinnovata annualmente per poter beneficiare della riduzione tariffaria e della rateazione del pagamento. **La Giunta ha facoltà di aggiornare o modificare la modulistica allegata al presente regolamento.**
8. **Per l'anno 2022 le occupazioni del mercato ordinario effettuate dai titolari di posto fisso (c.d. ambulanti) e dagli operatori non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti) sono esentate dal pagamento del canone.**

Art. 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice o ammesse dalla legge.
2. Per gli operatori ambulanti titolari di posteggio, il canone è versato alle scadenze ordinarie stabilite nella relativa convenzione.
3. Per le occupazioni effettuate dagli operatori non titolari di posto fisso (spuntisti), il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio e comunque non oltre il 30 del mese successivo.
4. Con delibera di Giunta possono essere differiti o sospesi i termini ordinari di versamento del canone e le scadenze delle rate relative a provvedimenti di dilazione.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento della prima rata ovvero della rata unica del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Non è concesso il rinnovo se il richiedente non è in regola con il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione relativa agli anni precedenti (anche in regime di Tosap).
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli

interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso del canone non dovuto nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del soggetto, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio con eventuali debiti esistenti, ai sensi del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, previa comunicazione al soggetto richiedente.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
6. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Art. 13 - Accertamenti. Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento provvedono i soggetti previsti dall'art. 1 comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i dipendenti del Comune o del Concessionario cui siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento del canone, al recupero degli importi non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, comma 792 e ss.
3. Il tardivo, il parziale o l'omesso versamento del canone alle scadenze stabilite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo del canone non versato o versato in modo tardivo.
4. Sulle somme accertate a titolo di canone o di indennità si applicano gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
5. **È ammessa la regolarizzazione spontanea del versamento secondo le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate sul ravvedimento. La regolarizzazione spontanea del versamento non può operare per le occupazioni abusive che siano già state contestate con apposito verbale dai soggetti previsti dall'art. 14, comma 2, del presente regolamento.**
6. Prima della notifica dell'avviso di accertamento di cui al comma 2 del presente articolo per il recupero dei canoni non pagati, l'Ufficio può inoltrare apposita diffida al debitore, assegnandogli un termine, non inferiore a 10 giorni, per regolarizzare la posizione ed avvisandolo che, in assenza di regolarizzazione o di presentazione di idonea giustificazione entro il predetto termine, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con aggravio di sanzioni ed interessi.
7. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento entro i termini, anche in assenza della comunicazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione, con obbligo di cessare l'occupazione. L'ufficio responsabile della riscossione del canone segnala l'inadempimento all'ufficio competente per l'emissione del

provvedimento di decadenza dell'autorizzazione/concessione.

8. L'occupazione effettuata dopo che è maturata la decadenza si considera a tutti gli effetti abusiva.
9. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza.
10. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento delle Entrate sulla rateizzazione degli avvisi di accertamento.

Art. 14 - Occupazioni abusive. Sanzioni e indennità

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi rispetto alle disposizioni dell'atto autorizzativo o concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie autorizzata o concessa;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga, della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma.
4. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese oppure al rimborso al Comune degli oneri sostenuti per la rimozione;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

Art. 15 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 16 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e s.m.i.

Art. 18 - Norme transitorie

1. **Le esenzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 10 del presente regolamento hanno natura transitoria ed operatività limitata all'anno 2022.**
2. I regolamenti comunali e le delibere tariffarie relative ai previgenti prelievi sostituiti dal canone restano in vigore relativamente all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio **2022**.

Allegati:

[ALLEGATO A) Suddivisione territorio in zone] **[*]**

[ALLEGATO B) Coefficienti e Tariffe per la determinazione del canone mercatale] **[*]**

[ALLEGATO C) Modulistica] **[**]**

[*] A decorrere dall'anno 2022, gli allegati A e B sono sostituiti con deliberazioni di Giunta di approvazione delle tariffe

[] A decorrere dall'anno 2022 le modifiche alla modulistica di cui all'allegato C sono deliberate dalla Giunta**